

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI VALORE  
ARTISTICO A FAVORE DEI GIOVANI

ART. 22 L.R. 5/2012

L.R. 5/2012, art. 22 e D. P. Reg. 98/2012. Bando per l'individuazione dei soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni per la realizzazione dell'intervento "**Giovani creativi**" di cui all'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata, sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù in data 10 novembre 2011.

- Art. 1**      finalità del bando
- Art. 2**      requisiti dei soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni
- Art. 3**      obiettivi e contenuti obbligatori delle iniziative
- Art. 4**      termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative
- Art. 5**      risorse finanziarie e partecipazione della Regione
- Art. 6**      spese ammissibili e non ammissibili
- Art. 7**      termini e modalità di presentazione delle domande
- Art. 8**      criteri di valutazione e di priorità
- Art. 9**      graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento Regionale
- Art. 10**    convenzioni
- Art. 11**    modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale
- Art. 12**    rendicontazione della spesa
- Art. 13**    obblighi di pubblicità
- Art. 14**    nota informativa per il trattamento dei dati personali
- Art. 15**    informazioni sul procedimento amministrativo

## **art. 1** finalità del bando

- 1.** Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti con cui la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) di seguito legge e del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 98/Pres. di seguito Regolamento, a stipulare convenzioni per la realizzazione di iniziative di valenza regionale, per l'attuazione dell'intervento denominato "Giovani creativi".
- 2.** L'intervento "Giovani creativi" è previsto dal "Progetto FVG – Futuro Valore Giovani" nell'ambito dell'Accordo annuale sottoscritto in data 10 novembre 2011 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, al fine di definire le modalità di utilizzo della quota del "Fondo nazionale delle politiche giovanili" assegnata alla Regione stessa per l'anno 2010.
- 3.** Il citato intervento intende valorizzare la creatività e i talenti dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti, alla musica e alla multimedialità, favorire in tali ambiti la formazione tecnica dei giovani con l'apporto di artisti noti in ambito regionale, promuovere la produzione artistica dei giovani anche con riferimento alle specificità culturali e alle tradizioni del territorio regionale e incoraggiare la creazione di una rete virtuale e reale di giovani artisti per la promozione dei loro prodotti.

## **art. 2** requisiti dei soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni

- 1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti con cui la Regione intende stipulare le convenzioni sono individuati tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, in partnership con i soggetti di diritto privato, senza fini di lucro e operanti a favore dei giovani, compresi in una delle seguenti categorie:
  - a) fondazioni;
  - b) associazioni;
  - c) organizzazioni di volontariato;
  - d) associazioni di promozione sociale;
  - e) associazioni giovanili iscritte al Registro regionale delle associazioni giovanili istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge.
- 2.** I soggetti di diritto privato compresi nelle categorie elencate nel comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa, quest'ultima formalmente istituita da almeno un anno, nel Friuli Venezia Giulia.
- 3.** Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti diritto privato compresi nelle categorie elencate nel comma 1 devono:
  - a) essere adottati con atto pubblico o scrittura privata;
  - b) contenere una o più finalità riguardanti lo svolgimento a favore dei giovani di attività promozionali o di servizio nei settori dell'educazione, della formazione, delle professioni, della cultura, del settore ricreativo e del tempo libero, dell'informazione e della comunicazione.
- 4.** I soggetti di diritto privato compresi nelle categorie elencate nel comma 1 devono risultare iscritti nei registri previsti dalle rispettive normative di settore ai fini dell'accesso ai contributi pubblici; in particolare, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, devono risultare iscritte nei Registri di cui alla L.R. n. 23/2012 e ai Regolamenti approvati con D. P. Reg. 21 maggio 2014, n. 091/Pres. e con D. P. Reg. 21 maggio 2014, n. 090/Pres,
- 5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Bando esclusivamente in forma associata, aderendo ad un unico rapporto di partenariato in cui l'ente locale sia soggetto proponente e capofila del progetto.

## art. 3 obiettivi e contenuti obbligatori delle iniziative

1. Le iniziative proposte devono rivolgersi a giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale e devono perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) valorizzare la creatività giovanile ed il pluralismo di espressione in relazione alle professioni legate alle arti, alla musica e alla multimedialità;
  - b) promuovere la produzione culturale dei giovani nelle diverse discipline artistiche, anche con riferimento alle specificità culturali e alle tradizioni del territorio regionale, favorendo l'incontro tra l'espressione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
  - c) favorire la realizzazione di momenti di formazione tecnica con l'apporto di artisti locali o comunque noti in ambito locale;
  - d) creare una rete virtuale e reale di giovani artisti per la promozione dei lavori prodotti, anche facilitando la partecipazione a eventi culturali già presenti sul territorio regionale;
  - e) creare una rete di condivisione di spazi, competenze e strumenti fra le associazioni giovanili che si occupano di arti, musica e multimedialità, anche facilitando la mobilità europea dei giovani artisti regionali.
2. Le iniziative proposte devono comprendere tutte le seguenti attività:
  - a) l'organizzazione di **percorsi formativi di trasmissione delle competenze artistiche e multimediali**, con l'apporto professionale di artisti locali o comunque noti in ambito locale, anche nell'ambito di specifici eventi;
  - b) la diffusione delle relative informazioni con **strumenti di comunicazione adeguati ai giovani**, quali gli sportelli Informagiovani e i centri di aggregazione giovanile;
  - c) la realizzazione di **produzioni multimediali volte a documentare le attività** di cui alla lettera a) del presente comma, ai fini della disseminazione dei risultati ottenuti mediante pubblicazione sul portale [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it) o la **produzione di opere d'arte** musicali, visive o multimediali, da presentare in occasione dell'evento conclusivo del progetto.

## art. 4 termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative selezionate sulla base degli esiti del presente bando devono essere avviate entro sessanta giorni dalla comunicazione di adozione del decreto di concessione del finanziamento.
2. La durata di realizzazione delle attività previste, come indicata dalle rispettive proposte progettuali, non può essere superiore a diciotto mesi, decorrenti dalla data dell'effettivo avvio, che dovrà essere comunicata ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del presente Bando.
3. Nel caso di iniziative di durata inferiore a diciotto mesi, il termine previsto per la conclusione delle attività può essere prorogato, purché ciò non comporti una durata complessiva superiore a diciotto mesi dalla data di effettivo avvio e fermo restando il termine ultimo di rendicontazione fissato dall'articolo 12.
4. La proroga del termine previsto per la conclusione delle attività può essere concessa per una sola volta, su richiesta motivata da presentare, salve le cause di forza maggiore, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine stesso.

## art. 5 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente bando ammontano complessivamente a euro 62.699,68.
2. Il costo complessivo preventivato per ognuna delle iniziative progettuali proposte, compresa la quota di cofinanziamento, non può essere inferiore a euro 18.000,00 e superiore ad euro 24.000,00.
3. La percentuale massima della partecipazione finanziaria della Regione per ciascuna iniziativa progettuale è pari all'ottanta per cento dell'importo della spesa ammissibile, come risultante

dall'articolo 6, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa nonché le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati ottenuti per la medesima e dagli eventuali apporti finanziari dei soggetti partner.

**4.** Il cofinanziamento minimo che il beneficiario deve garantire con fondi propri è quindi pari al venti per cento dell'importo di cui al comma 3. Qualora detto cofinanziamento sia superiore al venti per cento di tale importo, la partecipazione finanziaria della Regione è determinata in misura corrispondentemente inferiore all'ottanta per cento dell'importo medesimo.

**5.** Qualora gli altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per la medesima iniziativa, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale è conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

## **art. 6** spese ammissibili e non ammissibili

**1.** Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa progettuale e pertinenti alla medesima, quali:

- a) spese per affitto sale e locali;
- b) spese per noleggio attrezzature, strumenti musicali e audiovisivi;
- c) spese per acquisto di materiali di consumo;
- d) spese per prestazioni di servizi;
- e) spese per compensi ai formatori;
- f) spese per la promozione dell'iniziativa;
- g) spese per compensi al personale assunto con qualunque tipologia contrattuale, ma nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2.

**2.** Le seguenti spese sono ammissibili con le specificazioni indicate:

- a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili se obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili qualora quest'ultimo venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa progettuale;
- c) le spese di ospitalità sono ammissibili entro il limite massimo del 40 per cento del costo totale dell'iniziativa progettuale;
- d) l'Iva effettivamente pagata è ammissibile nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.

**3.** Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) generali e di funzionamento;
- b) di rappresentanza;
- c) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- e) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi.

**4.** Le spese possono essere sostenute dal capofila e dai partner di cui all'articolo 2, comma 1.

**5.** Le spese devono essere effettuate successivamente all'avvio delle attività ed entro il termine di presentazione del rendiconto.

## **art. 7** termini e modalità di presentazione delle domande

**1.** I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare nell'ambito del presente Bando un'unica domanda nell'ambito di un rapporto di partenariato, come capofila, pena l'inammissibilità di tutte le altre domande presentate.

**2.** Ogni domanda si riferisce a una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità.

**3.** La domanda di partecipazione, debitamente compilata, è sottoscritta digitalmente o, qualora il firmatario fosse sprovvisto di firma digitale, con firma autografa accompagnata da copia fotostatica

non autenticata di un documento di identità in corso di validità, dal legale rappresentante dell'ente locale proponente l'iniziativa progettuale o da altra persona munita di delega e poteri di firma.

**4.** La domanda, predisposta a pena di inammissibilità sulla base del modello allegato al decreto di emanazione del presente bando, è corredata della seguente documentazione:

a) relazione sulle attività messe in atto dal soggetto proponente e dai partner progettuali nel settore delle politiche giovanili nei tre anni precedenti, con particolare riferimento alle eventuali iniziative realizzate per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della creatività giovanile nel campo delle arti, della musica e della multimedialità;

b) proposta progettuale contenente:

- 1) relazione illustrativa dell'iniziativa proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
- 2) accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata sottoscritta dai legali rappresentanti dei partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi;
- 3) costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa e di importo compreso entro il limite minimo di euro 18.000,00 e il limite massimo di euro 24.000,00;
- 4) piano finanziario di copertura delle spese recante l'evidenza analitica delle eventuali entrate che si prevede possano derivare dall'iniziativa e da altri eventuali contributi pubblici o privati e l'entità della partecipazione finanziaria regionale richiesta, calcolata ai sensi dell'articolo 5;
- 5) dichiarazione di impegno ad assumere l'onere delle spese non coperte dalla partecipazione regionale, in misura non inferiore alla percentuale di cui al comma 4 dell'articolo 5;
- 6) indicazione dei nominativi o descrizione del profilo professionale dei soggetti che si occuperanno della formazione dei giovani, selezionati con apposite procedure di evidenza pubblica.

**6.** La domanda va presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio istruzione e politiche giovanili, Via Ippolito Nievo, 20 - 33100 Udine.

**7.** La domanda dovrà pervenire **entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, a pena di inammissibilità.**

**8.** può essere presentata mediante:

- a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo (Via Ippolito Nievo 20, Udine, Il piano, stanza n. 29), nell'orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
- b) spedizione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- c) invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata: lavoro@certregione.fvg.it.

**9.** La data di presentazione delle domande è determinata:

- a) dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo in caso di consegna a mano o di spedizione ordinaria;
- b) dalla data di spedizione, nel caso di invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta al Servizio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6;
- c) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione, nel caso di invio per mezzo telematico con firma digitale.

**10.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

## **art. 8** criteri di valutazione e di priorità

- 1.** Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato A al presente bando.
- 2.** In caso di parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva

dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) del Regolamento;
- b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b) del Regolamento;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **art. 9** graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale

- 1.** Il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del proponente e dei requisiti oggettivi dell'iniziativa progettuale, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, alla valutazione comparativa delle iniziative risultate ammissibili.
- 2.** Le iniziative risultate ammissibili sono valutate da una Commissione, nominata con decreto del Direttore centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, università e ricerca, di seguito Direzione, composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili o da un suo delegato e dal Direttore del Servizio Attività Culturali della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente della Direzione.
- 3.** Ai fini della valutazione, il Servizio può avvalersi di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4.** A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale emanato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito della Regione, vengono approvati:
  - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo della partecipazione finanziaria regionale rispettivamente assegnata, e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse;
  - b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 5.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ammissibile, come risultante dall'applicazione dell'articolo 6, dedotte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa nonché le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati, e al netto della quota minima di cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 4 o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto proponente.
- 6.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 5, la stessa può essere assegnata per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa.
- 7.** Fatto salvo il disposto del comma 6, con riferimento alle iniziative inserite nella graduatoria il Servizio può autorizzare eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste, solo nel caso in cui le circostanze che impongono tali variazioni siano debitamente motivate e a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.
- 8.** Ai fini dell'applicazione dei commi 6 e 7, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le

variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

## **art. 10** convenzioni

1. Entro trenta giorni dal decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, il Direttore del Servizio provvede, secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, alla stipula delle convenzioni con il legale rappresentante del soggetto proponente delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento.
2. Le convenzioni contengono le indicazioni relative a: l'oggetto dell'iniziativa; i tempi e le modalità della sua realizzazione; l'articolazione analitica delle spese previste; l'entità complessiva della spesa ammissibile; la percentuale della partecipazione finanziaria regionale sull'importo della spesa ammissibile di cui all'articolo 5, comma 3 e il relativo ammontare; l'indicazione della quota di cofinanziamento da coprire con fondi propri del beneficiario; le modalità di erogazione del finanziamento regionale; il termine e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le modalità di verifica dei risultati conseguiti; le modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di avanzamento della realizzazione dell'iniziativa, le cui attività dovranno essere oggetto di una relazione intermedia.
3. Il Servizio potrà chiedere in qualunque momento l'invio di ulteriori relazioni sullo stato di avanzamento del progetto.

## **art. 11** modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla stipula della convenzione.
2. L'erogazione in via anticipata del finanziamento medesimo è pari al 70 per cento del suo importo e viene effettuata una volta ricevuta la comunicazione di avvenuto avvio delle attività progettuali.
3. L'erogazione del saldo è subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e alla verifica positiva del raggiungimento dei risultati previsti e viene effettuata entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto.
4. Le erogazioni sono effettuate con decreto del Direttore del Servizio, compatibilmente con gli eventuali vincoli finanziari.
5. Fermo restando quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 10, in caso di grave ritardo nella realizzazione dell'iniziativa, imputabile al soggetto realizzatore, ovvero in presenza di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico connesso all'iniziativa stessa non possa essere raggiunto, il Servizio sospende l'erogazione ovvero revoca il finanziamento, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## **art. 12** rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, il soggetto con cui è stipulata la convenzione presenta la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, attestante che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni del presente bando e delle condizioni poste nella convenzione e nel decreto di concessione;
  - b) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute direttamente dai partner progettuali, redatto ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000: l'elenco si dovrà comporre di una sezione per ciascun partner, sottoscritta in calce dal legale rappresentante del medesimo;



- c) relazione finale illustrativa delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata a rendiconto entro il termine che sarà fissato dalla convenzione e dal conseguente decreto di concessione.
  3. Il termine di rendicontazione di cui al comma 2 può essere prorogato su richiesta motivata del beneficiario.
  4. In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine di cui al comma 3, comunque contenuto entro trenta giorni dallo scadere del medesimo, il finanziamento concesso sarà ridotto nella misura del 10% della spesa risultata ammissibile.
  5. L'eventuale ritardo superiore a trenta giorni naturali consecutivi nella presentazione del rendiconto, rispetto al termine di cui al comma 3, comporta la revoca del finanziamento. In ogni caso, il termine ultimo per la rendicontazione è fissato al **31 dicembre 2020**.
  6. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore rispetto all'ammontare complessivo della spesa considerata ammissibile, l'importo del finanziamento regionale è proporzionalmente ridotto, purché l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.
  7. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, il finanziamento viene revocato.
  8. I soggetti attuatori dichiarano gli eventuali altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata ottenuti per la medesima iniziativa i quali, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con i fondi propri, non possono superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario il finanziamento regionale è conseguentemente rideterminato.
  9. Non è ammesso il cumulo con altri finanziamenti regionali.

## **art. 13** obblighi di pubblicità

1. Tutte le attività promozionali e di comunicazione relative alle iniziative progettuali realizzate a valere sul presente bando devono riportare il logo della Regione, quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile e quello di giovanifvg.it.
2. I beneficiari del finanziamento sono tenuti a comunicare anticipatamente al Servizio istruzione e politiche giovanili tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche che intendono realizzare nell'ambito del progetto, anche ai fini della pubblicizzazione sul portale giovanifvg.it.

## **art. 14** nota informativa per il trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste (di seguito "Titolare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Presidente in carica, con responsabile della protezione dei dati nella persona del Dirigente dott. Mauro Vigni (vds. DGR 538 dd. 15 marzo 2018) informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito "Codice Privacy") e degli artt. art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati forniti all'atto della presentazione delle domande e della documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, comunicati o comunque utilizzati per l'attività istituzionale dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia.
2. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
3. I dati comunicati sono utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e privato come di seguito indicato: in base alla Legge Regionale 5/2012 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità".
4. Il trattamento dei dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy e dell'art. 4 della GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

5. Il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università di Via San Francesco 37 a Trieste. Il Titolare conserverà i dati personali e sensibili per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono essere conservati a tempo illimitato come indicato nel Manuale di gestione documentale della Regione Friuli Venezia Giulia.
6. I dati sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; a società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
7. Il Titolare comunica, a richiesta, i dati ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; nello specifico i dati potranno essere comunicati ai soggetti accreditati per la formazione e per le politiche attive del lavoro, datori di lavoro, consulenti del lavoro, studi professionali.
8. Senza necessità del consenso dell'interessato la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università ha diritto di ricevere i dati della S.V. da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia.
9. I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge.
10. Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi, finanziamenti pubblici e servizi nonché per l'ammissione ad operazioni formative/non formative e l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e di essere ammessi alle operazioni formative/non formative selezionate.
11. I dati personali e sensibili sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato negli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università di Via San Francesco 37 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
12. Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero.
13. L'interessato ha i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy e dall'art. 15 della GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e sensibili e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei suoi dati trattati dall'ufficio pubblico; b) delle finalità e delle modalità del trattamento; c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi

dati; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono ricevuti; ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei suoi dati; b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona per ogni tipo di comunicazione non giustificata dalle finalità istituzionali di legge.

- 14.** L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge.
- 15.** In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti inviando:
  - una email all'indirizzo [mauro.vigini@regione.fvg.it](mailto:mauro.vigini@regione.fvg.it)
  - una pec all'indirizzo [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)

## **art. 15** informazioni sul procedimento amministrativo

In applicazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili; e-mail [politiche.giovanili@regione.fvg.it](mailto:politiche.giovanili@regione.fvg.it)
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Nilla Patrizia Miorin, Direttore del Servizio

Per informazioni rivolgersi a:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;

Servizio istruzione e politiche giovanili

Via Ippolito Nievo, 20

33100 Udine

Telefono: 0432-555949 - 555056

e-mail: [politiche.giovanili@regione.fvg.it](mailto:politiche.giovanili@regione.fvg.it)